



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI – DEC. 2971/2020 – PRES. CARRIERO – REL. MONTICELLI

Finanziamento – normativa emergenziale – merito creditizio – insindacabilità-condotta dell’intermediario – principi di buona fede e correttezza (cod. civ., artt. 1175, 1176 e 1337).

La concessione di finanziamenti ai sensi della normativa emergenziale in tema di pandemia da covid 19 non esclude, da parte dell’intermediario, la valutazione del merito creditizio dell’istante; è fatto salvo il rispetto dei principi di buona fede e correttezza da parte dell’intermediario stesso nel fornire tempestivo riscontro in ordine all’esito dell’istanza e alle relative valutazioni. (MDC)

FATTO

Il ricorrente afferma in ricorso che, in data 29.4.20, aveva un finanziamento - ai sensi del DL. n. 23 del 2020 - per € 25.000,00; a inizio luglio 2020 aveva ricevuto la telefonata di una funzionaria della Banca che lo invitava alla integrazione della documentazione versata a corredo della richiesta di finanziamento poiché nell’istruttoria effettuata era emersa una ipoteca legale a favore di Equitalia; nel corso del colloquio telefonico il ricorrente riferisce di aver anche chiesto la possibilità di variare in aumento la domanda di finanziamento, considerate le modifiche intervenute al predetto DL (nuovo limite pari al 30% del fatturato); il 22.7.20 la banca comunicava – a mezzo PEC - l'impossibilità di dare corso alla richiesta di agevolazione poiché sussisterebbero: *“altri elementi di valutazione rinvenuti dall’istruttoria bancaria ai fini della concessione”*; a tale comunicazione il cliente replicava con PEC del 31.7.2020 fornendo chiarimenti, ma la Banca comunque respingeva la richiesta in data 3.8.2020. Sulla scorta dei fatti come sopra riassunti il ricorrente formula all’ABF le seguenti richieste: accertarsi il diritto di esso ricorrente ad ottenere l’agevolazione creditizia richiesta sussistendone i presupposti; obbligare l’intermediario all’erogazione della somma e condannarlo al risarcimento del danno in via equitativa e comunque entro la misura del 30% della somma richiesta. L’intermediario, costituitosi ritualmente nella procedura, replicava con le controdeduzioni in atti eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, considerato che: la domanda risulta indeterminata, posto che nel ricorso non viene indicata l’esatta somma richiesta: ed infatti, da una lettura *“delle varie allegazioni del ricorso”* risulta che il ricorrente fa riferimento alla somma di euro 27.971,70, euro 25.000,00, euro 23.000,00, euro 30.000,00, poi a una percentuale del fatturato (cfr. all. al ricorso), ma non viene determinato nel ricorso l’importo esatto richiesto; la domanda sottoposta all’ABF attiene al merito creditizio, considerato che sono rivolte ad obbligare la Banca all’erogazione del credito e, perciò, il ricorso ha ad oggetto la condanna a un *facere* infungibile (Accertamento del diritto all’agevolazione ed erogazione della somma) e richiede all’Arbitro un’attività consulenziale, che esula dalla competenza attribuita all’ABF; sottolinea, infine, che i presunti danni lamentati dal ricorrente non sono stati in alcun modo documentati o provati e la relativa richiesta non era contenuta nel preventivo reclamo. Nel merito, l’intermediario afferma di aver agito secondo i principi di correttezza e buona fede giacché i referenti della Banca si sono prontamente attivati acquisendo tutte le informazioni e chiedendo tutta la documentazione necessaria (copia della documentazione integrativa, relativa ad un procedimento giudiziario in corso - è stata fornita dal ricorrente alla Banca in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

data 09/07/2020) funzionale alla delibera di concessione del finanziamento richiesto. In ragione delle informazioni assunte e delle consequenziali valutazioni ed approfondimenti in ordine all'andamento dei rapporti, agli affidamenti in essere, alla complessiva situazione economico patrimoniale del richiedente, anche in ordine ai documenti prodotti, secondo i parametri valutativi previsti dalla normativa vigente dell'Organo di Vigilanza, ha comunicato prontamente al ricorrente in data 22/07/2020 (cfr all. al ricorso) l'esito dell'istruttoria. La banca aggiunge, infine, di aver fornito al cliente chiarimenti in ordine all'esito della richiesta di finanziamento in occasione del riscontro al reclamo e di aver dato ampia pubblicità ed informativa in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni creditizie sul proprio sito internet. In ragione di quanto innanzi chiede che l'Arbitro dichiari il ricorso inammissibile e, in subordine, lo rigetti nel merito siccome infondato. Il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni, insistendo nelle proprie deduzioni e richieste, evidenziando in particolare che la normativa a sostegno del finanziamento richiesto, nel prevedere l'intervento del fondo di Garanzia che copre il 100% dei finanziamenti con durata massima di 10 anni, escluderebbe ogni valutazione da parte dell'intermediario in ordine al merito creditizio del soggetto sovvenuto, dovendosi limitare la banca alla sola verifica dell'appartenenza del richiedente alla categoria indicata dalla normativa nonché dell'ammontare del finanziamento richiesto in relazione al tasso massimo previsto *ex lege*. Con riferimento alla richiesta di risarcimento il ricorrente specifica che il danno è conseguenza immediata e diretta del difetto dell'erogazione del finanziamento che avrebbe determinato esborsi per spese legali ed il maturare di interessi di mora sulla somma che avrebbe dovuto essere erogata, ed esprime riserva per tutti i danni che potranno prodursi ad esso ricorrente "a causa dell'illegittimo diniego del finanziamento". L'intermediario ha presentato controrepliche, nella quali ha rappresentato che: il Decreto legge ai sensi del quale il ricorrente ha richiesto il finanziamento, assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia, non esclude in alcun modo il dovere delle banche di operare la valutazione del merito creditizio dei beneficiari e di operare nel rispetto del principio di sano e prudente svolgimento dell'esercizio dell'attività creditizia, onde, peraltro, non incorrere negli illeciti connessi ad una anomala erogazione del credito anche nel caso di mancato rientro del finanziamento. In ragione di quanto innanzi insiste per il rigetto del ricorso per i motivi già esposti nelle repliche in atti.

Questi i fatti e le argomentazioni a rispettivo sostegno delle posizioni delle parti.

DIRITTO

La questione centrale sottoposta alla decisione di questo Collegio attiene alla sussistenza o meno di un obbligo della Banca ad operare la valutazione del merito creditizio del soggetto che, avendone fatta richiesta, aspiri ad ottenere un finanziamento ai sensi della peculiare disciplina contenuta nel DL. 23/2020, rientrate nel quadro più ampio delle misure a sostegno dell'economia in ragione dell'emergenza COVID. Il ricorrente, infatti, lamenta con il ricorso la mancata concessione di un finanziamento da parte dell'intermediario convenuto nonostante l'avvenuta richiesta – per tale operazione - dell'intervento del Fondo di Garanzia ai sensi della legge 662/96, nelle forme previste dal Decreto "Liquidità (D.L. n. 23/20). La disciplina cui fare riferimento e che ha probabilmente indotto il ricorrente a ritenere che, nella fattispecie in questione, sia la stessa previsione legislativa ad escludere ogni vaglio da parte della banca circa il merito creditizio del richiedente l'agevolazione creditizia, è rappresentata dal D.L. 8-4-2020 n. 23 e segnatamente dall'art. 13 che tra l'altro dispone che "In favore di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo". Ebbene, come già condivisibilmente puntualizzato dall'Arbitro (cfr. Collegio di Napoli – decisione n. 22126/20), l'art. 13, 1° comma, lett. m) del d. l. 8 aprile 2020, n. 23, non prevede affatto un automatismo nella concessione del credito, nel senso che una volta concessa la garanzia da parte del Fondo (circostanza questa, peraltro, della quale non vi è prova in atti) la banca è obbligata a erogare il finanziamento. La norma richiamata dispone solo che: "...sono ammissibili alla garanzia del fondo ... (e non all'erogazione del credito) i soggetti che abbiano le caratteristiche indicate" e prosegue specificando che "... in favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione". In altri termini, l'automatismo, quindi, è ricollegato alla concessione della garanzia e non all'erogazione del credito. Aggiungasi che la norma continua evidenziando che: "... il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti", dovendosi intendere per tali anche la sussistenza del merito creditizio. D'altra parte, sarebbe stato incongruo imporre l'erogazione del prestito senza alcuna valutazione del merito creditizio giacchè ciò avrebbe violato, come si è sottolineato in giurisprudenza (Trib. Napoli, 19 agosto 2020), la normativa (nazionale e sovranazionale) a tutela dell'attività bancaria oltre che i principi costituzionali, e ciò *"non soltanto perché l'affidabilità e la solidità dell'operatore economico garantisce gli interessi dell'istituto di credito, ma, soprattutto, il buon uso del denaro pubblico"* (Trib. Bologna, ord. 2 ottobre 2020, in termini analoghi Trib. Caltanissetta, ord. 11 novembre 2020). Chiarito quanto innanzi in ordine al corretto operare dell'intermediario convenuto, il solo sindacato appartenente alla cognizione del Collegio risiede nella valutazione della correttezza della condotta in concreto seguita dall'intermediario non già nella valutazione del merito creditizio, che rappresenta un atto interno della banca non sindacabile, bensì nel rapporto con il cliente. La Banca d'Italia con la comunicazione del 22 ottobre 2007 (v. Bollettino di vigilanza, n. 10/2007) ha precisato che qualora la banca, nell'ambito della sua autonomia decisionale, decida di non accettare una richiesta di finanziamento occorre che fornisca di ciò sollecito riscontro al cliente, unitamente a indicazioni generali sulle motivazioni che la hanno determinata al rifiuto. E poiché, come si evince dalla documentazione in atti, e, comunque, non è contestato dal ricorrente, l'intermediario ha comunicato prontamente in data 22/07/2020 (cfr all. al ricorso) l'esito dell'istruttoria, ha fornito al cliente chiarimenti in ordine all'esito della richiesta di finanziamento in occasione del riscontro al reclamo ed ha dato ampia pubblicità ed informativa in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni creditizie sul proprio sito internet, deve ritenersi che abbia operato in piena consonanza con le direttive della Banca d'Italia e con i principi di correttezza e buona fede. In ragione di quanto innanzi la domanda avanzata dal ricorrente di condanna della banca a erogare il finanziamento non può essere accolta per le ragioni sopra esposte né, di conseguenza, può essere accolta la domanda risarcitoria in assenza di una condotta illegittima riferibile all'operato dell'intermediario convenuto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie